

## ANNESSO 5B

Supplementi versati dagli assicuratori e dai cantoni alle cliniche di riabilitazione e contributi versati dalle cliniche di riabilitazione all'ANQ per le misurazioni specifiche della riabilitazione stazionaria.

### SUPPLEMENTI DEGLI ASSICURATORI

Nel settore della riabilitazione gli assicuratori aderenti versano il seguente supplemento per ogni dimissione ospedaliera (data di dimissione del paziente).

- Supplemento degli assicuratori per dimissione dal **1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014: CHF 10.60**

Il supplemento rimane invariato anche nei casi in cui i cantoni non versano la loro quota. I supplementi si intendono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta. Dopo due anni, gli assicuratori non versano più separatamente il supplemento per dimissione: la remunerazione avviene sulla base dei costi computabili.

### SUPPLEMENTI VERSATI DAI CANTONI ALLE CLINICHE DI RIABILITAZIONE

Nel settore della riabilitazione, i cantoni aderenti versano per due anni il supplemento indicato di seguito per ogni dimissione ospedaliera (data di dimissione del paziente), per la quale erogano anche contributi ai sensi della LAMal.

- Supplemento dei cantoni per dimissione **1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2014: CHF 13.00**

I supplementi si intendono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta. Dopo due anni, i cantoni non versano più separatamente il supplemento per dimissione: la remunerazione avviene sulla base dei costi computabili.

### CONTRIBUTI VERSATI DALLE CLINICHE DI RIABILITAZIONE ALL'ANQ

Per finanziare le prestazioni dell'ANQ, dal 1° gennaio 2013 le cliniche di riabilitazione versano all'ANQ un contributo annuale. Come base per il calcolo del contributo annuale, vengono utilizzati i dati della statistica medica dei due anni precedenti pubblicati dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

- Contributo delle cliniche di riabilitazione dal **1° gennaio 2013: CHF 11.30 x numero di dimissioni**

Il contributo annuale all'ANQ è dovuto indipendentemente dal finanziamento iniziale ed è soggetto all'imposta sul valore aggiunto. L'importo di CHF 11.30 per dimissione è inteso senza imposta sul valore aggiunto.

(Adeguamento approvato all'unanimità dalle parti contraenti nel maggio 2026)